

*Avv. Giovanni MORELLI  
Via Salandra n.30 - Lecce  
Tel. 0832/372281-Fax 0832/372281  
Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA**

**RICORRE**

L'ins.**SARACINO CHIARA**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 28/12/1973, residente in Lecce al V.le Ugo Foscolo n.30, C.F. SRCCHR73T68I119D, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/372281), elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Amina L'Abbate in via dei Gracchi n, 39, giusta mandato su separato foglio in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro il **MIUR**, in persona del Ministro in carica e l'**USR PUGLIA**, in persona del dirigente pt

- Resistente

E nei confronti di**MARIANGELA ANTONAZZO**

- Controinteressata

**PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE**

- a) del DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 dell'11/04/2019 dell'USR Puglia, adottato in pretesa applicazione del D.M. n. 631 del 25/09/2018, nella parte in cui dopo aver stabilito il contingente dei posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) del concorso di cui al DDG 85/2018, pubblicate entro il 31/12/2018, nei limiti di quelli autorizzati e residuati agli esiti delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 18/19, dispone le convocazioni dei predetti candidati per la scelta dei posti da accantonare per le nomine con decorrenza dall'1/9/2019, attribuendo a tale scelta carattere definitivo e non temporaneo/cautelativo, e cioè senza

attendere, per la scelta definitiva, la determinazione dei contingenti complessivi autorizzati per il nuovo anno a livello regionale per le assunzioni con la medesima decorrenza (1/9/2019) e la definizione delle disponibilità dei posti effettivi residuati a tal fine, all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 19/20, in aggiunta a quelli già accantonati;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi comprese le convocazioni di cui al Decreto USR Puglia 10523 del 12/4/2019, gli eventuali provvedimenti di estremi ignoti di assegnazione definitiva della provincia in attesa dell'attribuzione della sede di titolarità e, ove occorra, in parte qua, del D.M. MIUR n. 631 del 25/9/18 "Disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17, co 2 del Decreto Legislativo 59/17".

### **FATTO**

La ricorrente, docente precaria di scuola secondaria, ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale con DDG 85/2018, volto per quanto di interesse al conferimento di incarichi a tempo indeterminato in Puglia, per la classe di concorso A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche.

La graduatoria definitiva è stata pubblicata dall'USR Campania (USR che ha gestito la procedura anche per altre Regioni) solo in data 30/11/2018 con DDG prot. n. 28877 (la stessa graduatoria è stata poi rettificata in data 21/12/2018 con DDG 30795 del 21/12/2018 e infine in data 31/1/2019 DDG prot. n. 3233).

Secondo quanto previsto dall'art. 17 co 2 lett. b del DLgs 59/17 e dal DM 995 del 15/12/2017, la procedura in parolariguardava anche l'a.s. 18/19 ed in particolare l'avvio nel predetto anno al percorso formativo di cui al DM 984 del 14 dicembre 2017 dei candidati risultati vincitori.

Senonchè il ritardo nella pubblicazione ha di fatto precluso lo scorrimento di molte di queste graduatorie nonché il conferimento di molte nomine per l'a.s. 18/19, sebbene autorizzate. Secondo il DM 579/18, infatti, le graduatorie utili per l'ammissione al percorso di formazione (fit) per l'anno scol. co 18/19, indette

con DDG n. 85/18, dovevano essere pubblicate non oltre il 31/8/2018 (vedi art. 2 e 4 DM Cit.).

Tale circostanza ha portato il MIUR all'adozione del DM n. 631 del 25/9/2019, con l'obiettivo di garantire il recupero delle facoltà assunzionali perse, per l'a.s. 18/19, a causa dei predetti ritardi.

Così ha disposto che *“nel caso di incapacienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23/2/2016 n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 co 605 lett. c) della l. 296/06, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018, n. 85 approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del Dlgs 13 aprile n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scol.co 19/20.”* (cfr. DM n.631 del 25/9/2018).

Ed ancora che: *“tali posti sono pertanto accantonati e resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'a.s. 19/20 durante il quale i candidati di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 14 dicembre 2017 n. 984”* (cfr. DM n.631 del 25/9/2018).

Tali disposizioni hanno così trovato applicazione anche per il concorso bandito per l'A050 in Puglia dove ben 12 posti (7 in provincia di Foggia e 5 in provincia di Taranto) di quelli originariamente previsti ed assegnati dal DM 579/18 alle nomine da concorso, sono residuati a causa dell'incapacità delle graduatorie dei precedenti concorsi (del 2016) e della mancanza, alla data di ultimazione delle relative operazioni di nomina (31/8/2019) di quelle ex DDG 85/18 (cfr. Decreto USR Puglia dell'11/4/2018 Allegato 1).

Così con decreto prot. 10448 dell'11/4/2019, l'USR Puglia ne ha disposto l'accantonamento e l'indisponibilità ai fini delle operazioni di mobilità dell'a.s. 19/20, previa scelta da parte dei candidati aventi titolo della provincia di assegnazione. Stante l'abolizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1 co

796della L.145/18 la scelta è stata infatti riferita alle province disponibili (nella specie Taranto e Foggia). Alla convocazione disposta dall'USR con successivo decreto prot. 10523 del 12/4/2019 ha partecipato anche la ricorrente, in quanto utilmente collocata al 10° posto della graduatoria definitiva/rettificata – 7° effettiva in virtù di alcune rinunce).

Sempre secondo quanto statuito nel predetto decreto, tale scelta ha assunto carattere definitivo, sicchè all'esito infatti delle operazioni di mobilità gli Uffici territoriali competenti (quelli delle province scelte) provvederanno all'assegnazione della scuola di titolarità (sede definitiva) senza tener conto delle eventuali sedi e delle possibilità di scelta migliorative eventualmente residue in altre province, all'esito delle operazioni di mobilità, anch'esse utili per le nomine per l'a.s. 19/20.

Insomma, le finalità garantite dal DM n. 631/18, e la volontà di preservare le aspettative dei candidati ha finito con il ridondare in danno agli stessi vanificando il vantaggio derivante dal loro diritto di graduatoria ed in particolare dalla prioritaria posizione in essa ricoperta.

Delle ulteriori disponibilità all'esito dei movimenti dell'a.s. 19/20, le cui operazioni ex OM 203/19 e CCNI del 6/3/2019 si concluderanno prevedibilmente nel mese di Giugno, se ne avvantaggeranno infatti i candidati non convocati dall'USR Puglia il 12/4/2019, ovvero coloro che in quanto collocati in posizione peggiore, non utile per la s. 18/19, entreranno in diritto di nomina per l'a.s. 19/20. Eppure, secondo quanto statuito nel DM 631/18 e nel Decreto dell'USR Puglia del 11/4/2019, il contratto che andrà a sottoscrivere la ricorrente avrà decorrenza giuridica ed economica dall'a.s. 19/20, al pari degli altri candidati che entreranno in diritto di nomina solo per il predetto anno scolastico, per scorrimento della graduatoria (ex art. 7 co 4 Dlgs 59/17)

Ritenendo tale assetto illegittimo la ricorrente ha pertanto interesse ad impugnare il Decreto dell'USR DDG prot. n. A00DRPU n. 10448 del 11/04/2019 e, ove occorra, anche il DM 631/18, nella parte in cui, ferma la disposizione relativa

alla indisponibilità dei posti accantonati, quale ultima soluzione a carattere cautelativo e garantista, negano la scelta migliorativa sui posti effettivamente disponibili per l'anno di nomina giuridica ed economica (a.s. 19/20), e comunque la scelta per diritto di graduatoria su tutti i predetti posti, e tanto per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 DLGS 59/17; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 DPR N. 487 DEL 9/5/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DLGS 297/84; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 CO 109 L.107/15; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA', IMPARZIALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Come anticipato in narrativa l'Amm.ne resistente ha adottato il Decreto n. 631 del 25/9/2018 al fine di tutelare le aspettative assunzionali dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito del concorso ex DDG 85/18, pubblicate dopo il 31/8/18, data indicata dal DM 579/18 quale termine per la conclusione delle operazioni di nomina per l'a.s. 18/19.

Tale finalità viene invero palesata in modo chiaro nella citata disposizione regolamentare con cui l'Amm.ne centrale invita i singoliUSR, con riferimento alle graduatorie pubblicate in ritardo ma prima del 31/12/2018, a convocare i candidati vincitori per la scelta della sede e l'accantonamento dei relativi posti ai fini delle assunzioni con decorrenza dall'a.s. 19/20.

Ha insomma inteso recuperare il contingente autorizzato dal DM 579/18 (ai sensi dell'art. 39 della l. n.449 del 1997) per l'a.s. 18/19, ma non utilizzato a causa dei ritardi accumulati dalla stessa Amm.ne, e tanto al fine di tutelare le aspettative occupazionali dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie ex DDG 85/18.

Da sottolineare è però la circostanza che mentre i posti così accantonati appartengono al contingente già autorizzato per l'a.s. 18/19, le nomine da effettuare su tali posti vengono rinviate all'a.s. 19/20, e ciò sia ai fini giuridici che economici.

Tale circostanza, invero, apparentemente non determinante, ha assunto rilievo in seguito al Decreto dell'USR Puglia dell'11/4/2019 ed alla determinazione in esso contenuta di attribuire alla scelta effettuata dai candidati per l'accantonamento il carattere di definitività. E' con tale Decreto, infatti, che si percepisce immediatamente la lesività non tanto dell'accantonamento dei posti bensì delle modalità di assegnazione degli stessi e degli effetti e ripercussioni sulla sfera dei singoli.

Con tale decreto, l'USR Puglia è stato chiamato a gestire il ritardo nella pubblicazione di alcune graduatorie del concorso DDG 85/18, e tra queste quella della ricorrente valida per la Classe di conc.A050, in sintonia con quanto disposto a livello centrale con il DM 631/18.

Tale graduatoria è stata infatti pubblicata solo in data 31/11/2018 allorchè le operazioni di nuova nomina per l'a.s. 18/19, valide anche ai fini dell'ammissione del corso di formazione di cui all'art. 4 DM 579/18, si erano concluse.

Per tale classe di concorso erano stati autorizzati in Puglia ben 34 posti totali ripartiti tra le varie province ed assegnati per il 50% ai concorsi per titoli ed esami (concorsi ex art. 1 comma 114 della L. 107/15 e DDG 85/18) e per il 50% alle GAE, in sintonia con le disposizioni vigenti in materia di nuove assunzioni. Sennonchè, fermi l'accertata incapienza delle graduatorie del concorso 2016 e l'utilizzo dei predetti posti per scorrimento delle GAE, all'esito delle operazioni di nomina per l'a.s. 18/19 sono avanzati ben 12 dei posti assegnati a concorso e precisamente 7 per la provincia di Foggia e 5 per la provincia Taranto. Ciò è quanto emerso dalla ricognizione effettuata dall'USR Puglia all'esito delle predette operazioni e riportata in allegato al decreto dell'11/4/2019.

Su tale disponibilità la ricorrente è stata chiamata ad effettuare la propria scelta il 12/4/2019, scelta che, in virtù del comma 796 della L.145/18, secondo cui non è più consentita la titolarità su ambito, è stata effettuata sull'unica provincia disponibile in quel momento dopo la scelta dei colleghi che la precedevano in graduatoria (segnatamente Foggia).

Ebbene, come innanzi anticipato, ciò che si contesta in questa sede, è il carattere definitivo che il Decreto impugnato l'USR Puglia attribuisce a siffatta scelta. Secondo tale decreto, infatti, all'esito delle procedure di mobilità per l'as. 19/20 si tratterà solo di assegnare la sede (scuola) di titolarità su uno dei posti effettivi residuati in detta provincia.

Tale determinazione, infatti, oltre che illogica, contraddittoria e contraria ai principi di buon andamento dell'agire amministrativo, viola i diritti di graduatoria ed in particolare il diritto di scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria sancito dall'art. 7 co 5 del Dlgs 79/17 ma anche più in generale dall'art. 28 del DPR 487/94, dall'art. 436 del Dlgs 297/94 e dall'art. 1 co 109 della L.107/15.

Tale diritto, invero, risulta mortificato due volte.

Con riferimento al contingente autorizzato per l'a.s. 18/19, ad esempio, la ricorrente non ha avuto la possibilità di scegliere sui posti effettivi residuati all'esito della mobilità e delle operazioni di nomina dell'a.s. 18/19 (per eventuali rinunce o compensazioni tra classi di concorso). Prova ne è la circostanza che a fronte del contingente iniziale su Foggia di 5 unità (allegato DM 579/18) l'AMM.ne rileva ad Aprile un residuo di 7 posti, un incremento questo presumibilmente dovuto ad operazioni di compensazione con altre province, nel riparto di assegnazione tra concorso e GAE, dei posti non utilizzati per mancanza di graduatoria e per eventuali rinunce. E si badi bene ci si riferisce in questo caso alla possibilità di scelta di posti effettivi (Ambiti/scuola) realmente disponibili e non al posto/contingente astrattamente calcolato (come numero).

Con riferimento all'a.s. 19/20, il danno è invece determinato dalla definitività della scelta operata ad aprile, su richiesta dell'USR Puglia, ovvero dall'impossibilità di migliorare la propria posizione lavorativa, per esigenze personali e familiari, in virtù dei posti che residueranno all'esito dei movimenti per l'a.s.19/20. Ci si riferisce in particolare ai posti di cui l'Amm.ne avrà contezza effettiva solo all'esito delle predette operazioni, aventi ad oggetto movimenti provinciali e interprovinciali in entrata ed in uscita, in ogni provincia, ed in base ai quali disporrà l'assegnazione degli altri candidati collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nella graduatoria di merito ed entrati in diritto di nomina per l'a.s. 19/20 (e cioè dopo la ricorrente entrata in diritto di nomina per l'a.s. 18/19).

Ed è in particolare sotto tale aspetto che l'impugnato decreto dell'USR si appalesa illogico e comunque non in sintonia con la ratio del DM 631/18 che è quella di garantire una soluzione minima di garanzia che in qualche modo tuteli i candidati entrati in diritto di nomina nell'a.s. 18/19.

Insomma, il Decreto dell'USR Puglia se da un lato tutela il legittimo affidamento di tali candidati all'assunzione, dall'altro arreca loro un danno al loro legittimo affidamento relativo alla posizione in graduatoria e ai diritti che ne conseguono.

D'altronde i posti da scegliere in base al DM 631/18 (quelli individuati ex DM 579/18) non sono individuati in modo preciso ma rappresentano unità astratte calcolate in base a ragioni di bilancio e di contabilità della spesa pubblica.

Solo in un secondo momento, in base all'organico di fatto residuo all'esito delle operazioni di mobilità, riservate ai docenti già di ruolo, poco prima dell'inizio del nuovo anno, i posti vengono individuati in modo preciso ed assegnati definitivamente. Ciò, invero, accadrà anche alla ricorrente ma nell'ambito della provincia di fatto già assegnata definitivamente in virtù della scelta obbligata che in questa sede si contesta.

Ed allora non si rinviene la logica o la motivazione dell'USR di assegnare alla scelta dei posti accantonati il carattere della definitività.



Tanto più che si tratta di posti per i quali è stata comunque assentita l'assunzione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, solo a decorrere dall'a.s. 19/20 e cioè dal medesimo anno di decorrenza delle ulteriori nomine che verranno disposte sul contingente 19/20, per scorrimento delle graduatorie di cui al Concorso DDG 85/18 (stante l'ormai acclarato esaurimento di quelle del concorso 2016).

I candidati chiamati ad effettuare la scelta in tale occasione, sebbene collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, avranno un ventaglio di scelte a disposizione diverso e più favorevole. Anche la disponibilità di un solo altro posto in altra provincia diversa da quelle di Taranto e Foggia sulle quali hanno espresso le proprie scelte i candidati chiamati il 12/4/2019 consentirebbe, a cascata, una diversa ripartizione di tutti i posti disponibili.

Evidente quindi la violazione del diritto di graduatoria come innanzi precisato oltre che l'evidente illogicità ed ingiustizia manifesta delle scelte operate dall'Amm.ne.

Questa, infatti, volendo tutelare la ricorrente e gli altri candidati in posizione prioritaria avrebbe dovuto garantire il paracadute offerto dal posto già accantonato ma anche la possibilità di scelta effettiva tra tutti i posti disponibili per l'a.s. 19/20 al pari degli altri candidati che verranno chiamati in esito all'ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito per l'a.s. 19/20.

E tanto si può realizzare solo in esito alle operazioni di mobilità ed in considerazione degli ulteriori posti eventualmente autorizzati per le assunzioni del 2019/20.

Si consideri infatti che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno del triennio 19/20,20/21, 21/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (art. 8 co 5 CCNI Scuola del 6/3/2019), disponibilità nelle quali vengono ricompresi anche i posti che si rendono vacanti per effetto di movimenti in uscita (cfr. art. 8 co 3 CCNI Scuola del 6/3/2019).

In base ad una corretta interpretazione del DM 631/19, in sintonia con i principi ed i precetti innanzi richiamati, il nuovo contingente autorizzato per l'as. 19/20

dovrebbe pertanto essere dato dalla somma dei posti accantonati nell'a.s.18/19 con quelli di nuova autorizzazione, da individuarsi successivamente, in modo specifico, all'esito della mobilità.

Nessuna logica, invero, si intravede nella determinazione dell'USR Puglia di affermare la definitività della scelta e di considerare a tal fine separati i contingenti per l'a.s. 18/19 e per l'a.s.19/20 atteso che le nomine ed i relativi contratti avranno la medesima decorrenza e saranno di fatto contestuali.

Né tanto meno una giustificazione può rinvenirsi nel DM 631/18 dove non si fa in alcun modo riferimento alla definitività della scelta della sede. Ciò che invece traspare da tale disposizione regolamentare è l'intento di garantire una sorta di tutela minima, un paracadute.

D'altronde la lettura del DM 631/18 non può prescindere dal quadro normativo di riferimento dell'epoca, laddove l'art. 7 co 4 del DLGS 59/17 (ancora valido ed efficace) statuiva che *"I posti del primo scaglione corrispondenti alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento delle relative graduatorie, purché entro il termine perentorio del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo optato [per una graduatoria in caso di partecipazione per più classi di concorso], non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il secondo scaglione".*

In disparte la successiva trasformazione dei corsi FIT in "percorso annuale di formazione iniziale e prova", operata dall'art. 1 co 792 della L 145/18, la norma innanzi richiamata non prevede affatto la scelta dei posti ancora liberi al 31/8/2018 bensì il trasferimento in toto di questi sul contingente dell'anno successivo. Ed in questo senso, lo si ripete, va intesa anche la lettera del DM 631/18: i posti scelti ed accantonati andranno a sommarsi in toto ai posti del contingente dell'anno successivo, ferma restando la possibilità per i candidati utilmente collocati per l'a.s. 18/19 di procedere alla scelta definitiva sul

contingente complessivo del'a.s.19/20 dato dalla somma dei posti già accantonati e di quelli autorizzati per l'a.s. 19/29, residuati al termine delle operazioni di mobilità valide per il medesimo anno.

**II.**In subordine, si eccepisce l'illegittimità anche del DM 631/18 ove lo stesso venga interpretato come la norma alla base della richiesta ai candidati utilmente collocati nelle GMRE per l'a.s. 18/19 di una scelta definitiva del posto da accantonare, nel limite di quelli già autorizzati per l'a.s. 18/19 e residuati all'esito delle assunzioni nel predetto anno (posto inteso come provincia alla luce delle modifiche introdotte dalla L.145/18), per le assunzioni del successivo a.s. 19/20, nella parte in cui non consente di rivedere tale scelta, per diritto di graduatoria, dopo la determinazione del contingente delle disponibilità effettive autorizzate e residue per il predetto anno all'esito delle operazioni di mobilità. Evidente infatti sarebbe la illegittimità, in parte qua, anche di DM, per gli stessi motivi esplicitati al punto I.

Tutto quanto premesso,

### **SI CHIEDE**

l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

**Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia, afferente alla materia del pubblico impiego, è di valore indeterminato.** Il C.U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 23/5/2019

**Avv. Giovanni Morelli**